



CITTA di MAGENTA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTOVETTURE E
AUTOBUS DA RIMESSA
CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 20.12.2001

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Natura del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

I veicoli utilizzati per detto servizio devono essere muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità a quanto disposto dall'art. 93 D.Lvo 285 del 30.04.1992 -**CdS**.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art.2

(Fonti normative)

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente regolamento, dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito, fatte salve successive integrazioni:

R.D. 773/31 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - e relativo Regolamento di Esecuzione

dal CdS - D.Lgs 285/1992 - e dal relativo Regolamento di esecuzione

dalla L.21/1992 - Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

dalla L.R. Lombardia n.20/1995 - Norme per il trasporto di persone mediante il servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente

dalla L.R. Lombardia n.22/1998 - Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia

Art.3

Commissione Consultiva

E' costituita, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Comunale e presieduta dal Dirigente Settore P.M. e composta dagli altri seguenti membri:

1) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale

2) un rappresentante dell'Associazione Consumatori (utenti)

3) il responsabile del Servizio Attività Sviluppo Economico che funge anche da segretario della Commissione

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge nonché dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.

Art.4

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi di Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, e tutti gli operatori deputati ai controlli per legge, possono avere accesso per le necessarie operazioni di controllo, alle rimesse e nei luoghi in cui si trovano i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Art.5

Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente, dovranno essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dall'art.12 comma 7 e dall'art.14 comma 1 della L.21/1992.

Art.6

Contrassegno e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e deve essere dotato di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", nonché lo stemma della Città di Magenta e il numero dell'Autorizzazione.

Il contrassegno e la targa saranno collocati in modo visibile, per mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'Autorizzazione, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera visibile.

Art.7

Ubicazione delle autorimesse

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Attività Sviluppo Economico, l'ubicazione delle autorimesse che, comunque, deve coincidere con il territorio comunale.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ufficio.

I locali adibiti ad autorimessa dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni igienico sanitarie ed urbanistiche vigenti in materia

Art.8

Divieto di stazionamento su aree pubbliche

E' fatto assoluto divieto di stazionare con i veicoli da noleggio da rimessa con conducente, su aree pubbliche, o in ogni caso destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art.9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature

compiere atti contrari alla decenza

fare schiamazzi o rumori molesti

molestare il conducente o in ogni caso rendere difficile la guida dell'autoveicolo

mangiare e bere durante il trasporto

Art.10

Tariffe e condizioni di trasporto

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art.11

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.3, nei limiti del contingente regionale.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per motivi di pubblico interesse) il Consiglio Comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e, in via eccezionale, anche al ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art.3 del presente Regolamento.

La sospensione o il ritiro dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.12

Rilascio delle autorizzazioni

Per eseguire il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'Autorizzazione Comunale.

L'Autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al precedente art.3, in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi artt. 17 e 18

Nell'Autorizzazione, oltre al numero assegnato, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo, nelle forme di legge e che possano operare in forma singola o associata.

L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.

E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art.13

Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, l'Amministrazione Comunale ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti l'Amministrazione Comunale cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra dandone massima diffusione e notizia.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno 20 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art.14

Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione comunale

Chi intende ottenere l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare la domanda in carta da bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere:

- I. complete generalità del richiedente (compreso il codice fiscale)
- II. indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art.5
- III. dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 252/1998 (antimafia)
- IV. dichiarazione di non incorrere nei casi di cui al successivo art.16,

dovrà altresì essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal seguente art.16
2. non essere interdetto all'assunzione da parte di pubblici uffici
3. iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso le CCIAA di cui alla L.R. Lombardia n.20/1995

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui al precedente punto 3 si intendono riferiti all'Amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- (a) impegno ad attrezzare sul territorio comunale idoneo locale adibito a rimessa
- (b) impegno a non esplicare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi
- (c) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione, è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione.

Art.15

Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui al precedente art.14, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus, devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

1. capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di 12 metri;
2. adeguato organico del personale per la gestione dei servizi
3. disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio

Art.16

Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chiunque:

- a) si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del TULPS
- b) sia incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art.178 e seguenti del c.p.
- c) sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei
- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art.142 e seguenti del R.D. n.267 del 16.03.1942
- e) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è rivolta, sia da parte di altri Comuni
- f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art.178 e seguenti del c.p.
- g) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto

Art.17

Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autobus spetta a:

1. titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco automezzi
 2. cooperative o consorzi di imprese di settore
 3. concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone
- In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone

Art.18

Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autovettura
Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, costituiscono titoli valutabili nel seguente ordine di importanza:

1. aver esercitato l'attività in qualità di sostituto alla guida del titolare di autorizzazione, ovvero essere stato dipendente di impresa di noleggio, per almeno 6 (sei) mesi;
2. l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro comune
3. la conoscenza di lingue estere, comprovata da attestati e/o diplomi

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione è fatta tenendo conto della data di presentazione della domanda.

Art.19

Inizio del servizio

Il servizio potrà essere attivato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, dopo aver attrezzato idonea rimessa ed averne comunicato la relativa ubicazione.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare il noleggio non oltre i sei mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri sei mesi da concedersi per comprovate esigenze.

L'esercizio dell'attività è subordinato altresì alla prova della disponibilità di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing ed alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per persone trasportate o investite.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualsiasi causa avvenuta, fatti salvi i casi previsti espressamente dagli articoli successivi.

Art.20

Durata e validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt.14, 15, 16 e 19 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno corredata dall'autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda di vidimazione annuale, il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà ed il certificato assicurativo relativi al veicolo con il quale effettua il servizio di noleggio, nonché autodichiarazione resa nei modi di legge, che attesti il mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Art.21

Trasferimento dell'autorizzazione

Il trasferimento dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente è autorizzato nei seguenti casi:

1. al raggiungimento del 60° anno di età del titolare
2. cessione dell'azienda, quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione
3. in caso di invalidità permanente del titolare, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve in ogni caso essere di entità tale da impedire l'esercizio dell'attività. tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Sia che si tratti di trasferimento di autorizzazione di autovettura, sia che si tratti di trasferimento di autorizzazione di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art.22

Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art.463 del vigente codice Civile, la voltura dell'autorizzazione è accordata a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare e, successivamente entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

La voltura potrà essere inoltre autorizzata a favore di altra persona designata dai legittimi eredi in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora compiuto la maggiore età, il tutore, il quale deve comunque essere in possesso dei requisiti necessari per la titolarità dell'autorizzazione previsti dall'art.6 della L.n.21/92, subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al compimento del 18° anno di età del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art.23

Controllo veicoli "gas di scarico"

E' fatto obbligo di sottoporre ogni 6 mesi gli autoveicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa con conducente al controllo dei gas di scarico previsto dalla L.R. Lombardia n.36 del 16.12.91, con le modalità prescritte nella predetta legge.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.24

Esercizio dell'autorizzazione

Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art.25

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art.26

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione

Art.27

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nell'entità dei provvedimenti adottati dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art.13 della L.21/92.

Art.28

Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accetta la richiesta, concorda al somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art.29

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di

1. conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla sorveglianza
2. segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa
3. rispettare le tariffe
4. curare che il contachilometri funzioni regolarmente
5. compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini
6. ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando di Polizia Municipale, al più presto per agevolarne la restituzione al legittimo proprietario

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione
- b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante il periodo di sosta
- d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione
- e) portare animali propri nell'autoveicolo
- f) deviare, di propria iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto
- g) chiedere, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo
- h) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o per cause di forza maggiore o di evidente pericolo

Art.30

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno, in ogni loro parte esterna o interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità , di qualsiasi natura, sia all'interno che all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art.31

Prestazione del servizio

Il servizio potrà essere effettuato senza limiti territoriali, in tutte le località carrozzabili, siano esse pubbliche o private, purchè aperte al pubblico. Viene fatto salvo quanto previsto dall'Art.13 c.3 della L.21/92

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art.32

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui al precedente art.29, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la dicitura - "per questo servizio sarà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" -, ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'Associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno
- c) copia autentica dell'autorizzazione comunale di noleggio

TITOLO IV DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.33

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i sei mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (più altri sei mesi in caso di proroga)
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione
- c) per fallimento del titolare

Art.34

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio
- b) se l'attività venisse esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dal precedente art.24
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare
- e) quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie
- f) quando si accerti che il conducente non sia in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro della stessa
- g) quando il titolare sia sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'autorità di P.S., oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge
- h) quando il titolare sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei
- i) quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo a violazioni al presente regolamento
- j) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio
- k) quando, nel periodo di due anni, sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione
- l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni quando il titolare, per due volte, quale che sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della stessa autorizzazione. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Art.35

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati, previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, con assegnazione del termine di 15 giorni per far pervenire scritti e memorie difensive o per regolarizzare la posizione

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art.36
Sanzioni

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, di cui all'art.5 della L.R. Lombardia n.20 del 15.04.1995 e salva l'applicabilità delle norme speciali vigenti in materia, le infrazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 52 Euro a un massimo di 520 Euro.